



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ALLEGATO 2

**DISCIPLINARE DI VENDITA
DEI PRODOTTI DEL *MERCHANDISING* LA SAPIENZA
ALL'INTERNO DEL LOCALE DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA
OVE SVOLGERE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
*CAFFE' LETTERARIO***



Art.1 - Allegati

L'elenco dei prodotti del *merchandising* dell'Università e il relativo prezzario sono allegati al presente Disciplinare e ne formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Definizioni

1. “**Concedente**” indica l’Università degli studi di Roma La Sapienza, per brevità anche “Università La Sapienza” o “Università”.
2. “**Concessionario**” indica l’Operatore economico che esegue il servizio in Concessione.
3. “**Concessione**” indica la concessione del servizio di gestione del “Caffè Letterario” con le relative attività, tra cui la vendita dei prodotti del *merchandising* universitario.
4. “**Locale**” indica il locale della Facoltà di Architettura di piazza Borghese n. 9 / angolo via Ripetta n.118,119 ove si svolge il servizio in Concessione.
5. “**Marchio**” indica il marchio dell’Università La Sapienza.
6. “**Prezzo di listino**” indica il prezzo di listino all’utente finale dei Prodotti forniti dal Concedente.
7. “**Prodotti**” indica i prodotti del *merchandising* dell’Università descritti nell’elenco allegato al presente Disciplinare.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare è strettamente connesso e strumentale alla Concessione del servizio di gestione del “Caffè Letterario”.
2. Il presente Disciplinare regolarizza i rapporti tra l’Università e il Concessionario in materia di vendita dei Prodotti del *merchandising* universitario all’interno del locale della Facoltà di Architettura di piazza Borghese n. 9 / angolo via Ripetta n.118,119 in Roma.
3. L’Università conferisce al Concessionario, che accetta, l’incarico di venditore non esclusivo dei Prodotti, alle condizioni indicate nel presente atto.
4. Il Concessionario svolgerà la vendita dei Prodotti esclusivamente all’interno del suddetto Locale e con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione, senza vincoli di subordinazione nei confronti del Concedente.



5. Il Concessionario si impegna a promuovere la vendita dei Prodotti con il massimo impegno.
6. I beni vengono trasferiti dal Concedente al Concessionario in “conto deposito”, secondo le modalità indicate nel presente atto.

Art. 4 - Obblighi del Concedente

1. Il Concedente si impegna a fornire i Prodotti al Concessionario per tutta la durata della Concessione con continuità.
2. Il Concedente si riserva la facoltà di variare le tipologie dei Prodotti indicati nell'elenco allegato, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario.
3. Il Concedente informa il Concessionario sulla presenza di eventuali nuovi Prodotti, tramite l'aggiornamento del sito dell'Università www.uniroma1.it/sapienza/merchandising o dietro specifica richiesta del Concessionario.
4. Il Concedente si impegna a fornire i Prodotti al Concessionario alle condizioni e modalità descritte nel successivo art. 6 e a realizzare il massimo sforzo, compatibilmente con la propria capacità produttiva e con le proprie esigenze organizzative, per accettare tutti gli ordini che gli saranno trasmessi dal Concessionario.
5. Il Concedente si impegna a fornire al Concessionario, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni commerciali ritenute utili o necessarie per la commercializzazione dei Prodotti.
6. Il Concedente si impegna a fornire al Concessionario consulenza in merito all'immagine e alla personalizzazione degli spazi di vendita e alle campagne pubblicitarie ritenute opportune per sviluppare la commercializzazione dei Prodotti. I costi e le spese necessarie saranno sostenute dal Concessionario.

Art. 5 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato a vendere i Prodotti esclusivamente all'interno del Locale oggetto della Concessione.
2. Il Concessionario si impegna ad acquistare direttamente i Prodotti dal Concedente e a rivenderli in proprio con il Marchio dell'Università.
3. Il Concessionario si impegna a promuovere e sviluppare la vendita dei Prodotti e a realizzare e mantenere una organizzazione logistica adeguata a tale scopo.
4. Il Concessionario si impegna a far fronte a tutti i costi inerenti la vendita dei Prodotti, senza oneri per l'Università.



5. Il Concessionario si impegna espressamente a:
 - a) non modificare in alcun modo i Prodotti e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto;
 - b) pagare tutte le imposte e tasse gravanti sui Prodotti da lui acquistati;
 - c) ottenere a sue spese le autorizzazioni necessarie per la vendita dei Prodotti (a mero titolo esemplificativo: presentazione di apposita *Scia* per apertura spaccio interno di vendita all'interno della Facoltà di Architettura).

Art. 6 - Condizioni di vendita dei Prodotti

1. La **prima fornitura** dei Prodotti concordati fra le parti viene consegnata dall'Università al Concessionario in "conto deposito" (senza contestuale corrispettivo pagamento).
2. Il Concessionario è tenuto **annualmente** a restituire il materiale consegnato in conto deposito rimasto invenduto, oppure a versarne il relativo importo (con prezzi e modalità di cui all'art. 7).
3. Le **successive forniture** dei Prodotti vengono effettuate dall'Università dietro specifico ordinativo del Concessionario e da quest'ultimo acquistate secondo le modalità e i prezzi indicati all'art. 7.
4. Il Concessionario comunicherà i propri ordini per iscritto. L'Università si riserva la facoltà di accettare gli ordini entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento degli stessi.
5. I Prodotti verranno consegnati entro il termine che verrà di volta in volta stabilito. I termini di consegna si intendono come termini di consegna al vettore da parte dell'Università e non sono ritenuti essenziali.
6. L'Università, per esigenze organizzative della produzione e a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare parzialmente gli ordini già accettati o di ritardarne la consegna con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni solari rispetto al termine stabilito. Le parti si impegnano a consultarsi al fine di risolvere eventuali problemi derivanti dalla mancata o ritardata consegna di alcuni Prodotti, fermo restando che il Concedente non potrà essere tenuto al risarcimento di danni in favore del Concessionario o di terzi a causa della mancata o ritardata consegna dei Prodotti, salvi i casi in cui tali eventi siano imputabili a dolo o colpa grave del Concedente.
7. I Prodotti verranno consegnati, imballati a cura e spese del Concedente, al vettore indicato dal Concessionario presso il magazzino del Concedente sito in Roma, Viale Regina Elena n. 334/C. Eventuali



imballaggi diversi da quelli abitualmente utilizzati dal Concedente potranno essere concordati su richiesta del Concessionario, che ne sosterrà il relativo costo.

8. Il Concessionario sosterrà tutti i costi del trasporto. Il vettore agirà come agente del Concessionario e sarà responsabile per la preparazione e la realizzazione dei documenti necessari.
9. Tutti i rischi concernenti i Prodotti forniti dal Concedente passeranno al Concessionario al momento della consegna della merce al vettore.
10. Il Concedente in nessuna circostanza potrà essere considerato responsabile nei confronti del Concessionario per la perdita, il furto o i danni che si verifichino dopo la consegna al vettore.

Art. 7 - Prezzi e Termini di Pagamento

1. I Prodotti saranno venduti al Concessionario al Prezzo di listino del Concedente con uno sconto, come risulta nel prezzario allegato al Disciplinare. Le successive modifiche e integrazioni al prezzario saranno comunicate al Concessionario a mezzo di posta elettronica. Il prezzario aggiornato andrà a sostituire il prezzario precedente.
2. Il prezzario può subire variazioni conseguenti all'eventuale andamento dei costi di acquisto dei prodotti da parte dell'Università. Il prezzario verrà aggiornato annualmente.
3. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente, entro il quinto giorno di ogni mese, il risultato delle vendite relative al **mese precedente**, al fine dell'emissione della fattura da parte dell'Università e i relativi pagamenti verranno effettuati dal Concessionario entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della fattura, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario dell'Università, indicando espressamente come causale "*Merchandising Caffè Letterario*".
4. Tutti i pagamenti in favore del Concedente dovranno intendersi al netto di spese bancarie e, comunque, al netto di ogni imposta, onere o costo accessorio non precedentemente accettato dal Concedente per iscritto.
5. Il Concedente si riserva la proprietà dei Prodotti forniti ai sensi del presente articolo fino a quando non avrà ricevuto l'integrale pagamento dal Concessionario. Fino a quel momento i Prodotti rimarranno di proprietà esclusiva del Concedente.



Art. 8 – Pubblicità

1. Il Concessionario si impegna a pubblicizzare la vendita dei Prodotti.
2. Il Concessionario si impegna a utilizzare a scopo promozionale il materiale pubblicitario che, su richiesta, verrà messo a disposizione a titolo gratuito dal Concedente (ad esempio: cataloghi, poster, biglietti di auguri, inviti alla presentazione dei Prodotti).
3. Eventuali campagne pubblicitarie promosse a cura e spese del Concessionario dovranno essere preventivamente sottoposte al Concedente e con questi concordate.
4. Il Concessionario si impegna a non intraprendere iniziative pubblicitarie e/o commerciali non corrette o contrarie alle disposizioni normative in tema di concorrenza sleale e di tutela del consumatore.
5. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente i dati e le informazioni commerciali ritenute necessarie o utili per la vendita dei Prodotti.

Art. 9 – Garanzie

1. Eventuali difetti dei Prodotti dovranno essere denunciati dal Concessionario al Concedente entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni solari dalla data in cui i Prodotti saranno pervenuti al Concessionario.
2. I Prodotti, i cui vizi siano stati denunciati nel termine di cui al precedente comma, saranno restituiti al Concedente.
3. Il Concedente sarà tenuto alla sostituzione dei Prodotti di cui venisse accertata la difettosità. In nessun caso il Concedente potrà essere tenuto al risarcimento dei danni in favore del Concessionario o di terzi.

Art. 10 - Obbligo di Riservatezza

1. Ad eccezione di quanto necessario per perseguire gli scopi del presente Disciplinare, ciascuna parte si impegna a non utilizzare e non divulgare a terzi le informazioni di natura confidenziale, quali ad es. informazioni tecniche, dati pubblicitari o finanziari, informazioni commerciali, *know-how*, prezzi, costi, informazioni amministrative, operative, progetti presenti o futuri e comunque qualsiasi altra informazione che nel momento della divulgazione non sia ancora di pubblico dominio.



2. Ciascuna parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni.
3. L'obbligo di riservatezza disciplinato nei commi precedenti deve intendersi vincolante per le Parti anche dopo la conclusione della Concessione.

Art. 11 – Durata

1. Il presente Disciplinare avrà la durata pari alla durata della Concessione del servizio di gestione del “Caffè Letterario”, quantificata in **anni 9** (nove), non rinnovabili, decorrenti dalla data di stipula del Contratto relativo alla Concessione, ovvero in caso di particolari motivi di urgenza decorrenti dalla data del verbale di consegna (cfr. art. 4 del Capitolato).
2. Alla cessazione del rapporto, il Concedente non sarà tenuto a corrispondere alcuna indennità o provvigione al Concessionario per qualunque causa determinata, essendo espressamente convenuto che ogni questione economica relativa alla vendita dei Prodotti è stata integralmente regolamentata dal presente atto.
3. Il Concedente potrà respingere, previa comunicazione scritta al Concessionario, le ordinazioni dei Prodotti da consegnarsi oltre 20 (venti) giorni solari dalla scadenza del termine di cessazione della Concessione. L'eventuale accettazione delle suddette ordinazioni prima della scadenza della Concessione non potrà comportare un rinnovo tacito del presente atto e/o della Concessione del servizio.
4. Al termine della Concessione, il Concessionario dovrà cessare immediatamente la vendita e/o distribuzione dei Prodotti e l'utilizzazione del Marchio dell'Università La Sapienza, salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.

Art. 12 - Divieto di Cessione

I diritti conferiti al Concessionario in forza di questo Disciplinare non potranno in alcun modo essere trasferiti a terzi.



Art. 13 - Forza Maggiore

1. Nessuna parte potrà considerarsi inadempiente alle prescrizioni del presente atto qualora l'inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della parte e che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza (ad esempio: incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, guerra dichiarata o non dichiarata, impedimento giuridico, insurrezione o qualunque altra causa che non sia imputabile alle parti). Sono da escludersi dalle cause di forza maggiore gli eventi che rendano l'adempimento solo più difficile o più oneroso.

Art. 14 – Magazzino

A seguito della cessazione della Concessione, il Concessionario sarà tenuto a riconsegnare all'Università i Prodotti invenduti giacenti presso il proprio magazzino e rientranti nel "conto deposito".

Art. 15 – Violazione del Disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, l'Università ha la facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione e la risoluzione *ex art.* 1456 c.c. del Contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della Concessione, oltre l'incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito (cfr. art. 35 Capitolato).

Art. 16 – Comunicazioni

Qualunque comunicazione fra le parti relativamente alla materia disciplinata nel presente atto dovrà essere inviata a mezzo di posta elettronica o fax ai seguenti indirizzi:



per il Concedente:

all'attenzione del *Responsabile Merchandising*, Area Patrimonio e Servizi
Economici – Settore Servizi Economici - Università degli Studi di Roma
La Sapienza, P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma

Fax n. _____

e-mail _____

per il Concessionario:

all'attenzione del Sig. _____

Fax n. _____

e-mail _____

Ciascuna Parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra parte ogni eventuale modifica dell'indirizzo, dei recapiti o del nominativo innanzi specificati, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.

Roma, _____

Concedente

Concessionario
